

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2008916**  
Data: **06/12/2016**



Oggetto: **fattura elettronica B2B e opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute**  
Allegati: **NO**

## FATTURA ELETTRONICA B2B E OPZIONI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

**Gentile Associato,**

a seguito dell'emanazione del Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 dell'Agenzia delle Entrate demandato dal D.lgs. 127/2015 in materia di trasmissione telematica delle operazioni, sarà possibile generare le **fatture elettroniche tra operatori economici privati (c.d. "B2B")**.

Gli operatori economici privati potranno quindi decidere se utilizzare tale nuovo sistema di fatturazione: tale opportunità rappresenta una scelta di tipo strategico che si dovrà affrontare tenendo conto dei costi necessari per l'implementazione del sistema, dei benefici, sia in termini di efficacia ed efficienza dei processi aziendali (con particolare riguardo ai processi amministrativi), e delle agevolazioni fiscali previste.

Con il comunicato stampa dell'11 novembre 2016 l'Agenzia delle Entrate comunica che a partire **dal 1° gennaio 2017** sarà permessa la fatturazione elettronica tra privati e l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche (e di eventuali variazioni delle stesse) relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato.

A norma dell'art. 21 D.P.R. 633/72 per **fattura elettronica** si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in formato elettronico.

La fattura elettronica, per essere considerata tale, deve rispettare i **requisiti** dettati sempre dall'art. 21, co. 3, D.P.R. 633/72 e nel particolare il soggetto passivo deve garantire:

- 1. Autenticità dell'origine:** con autenticità dell'origine si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi (o dell'emittente della fattura se ci si avvale della emissione di terzi) deve essere certa;
- 2. Integrità del contenuto:** con integrità del contenuto della fattura si intende che i dati obbligatori dell'ex art. 21, D.P.R. 633/72, non devono poter essere alterati;
- 3. Leggibilità:** con il requisito della leggibilità si intende che la fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, e dalla Circolare Ministeriale 18/2014 (ed in specie visualizzabile su schermo o su stampa).

I requisiti di **autenticità** ed **integrità** possono essere garantiti alternativamente con la **firma elettronica** qualificata o digitale dell'emittente (DCPM 22/02/2013) o del terzo che emette la fattura per conto del fornitore.

Come nel caso della fatturazione PA, anche la fatturazione elettronica "B2B" può avvenire attraverso il **Sistema di Interscambio (Sdi)**. Tale piattaforma informatica è gestita dall'Agenzia delle Entrate. Tale sistema di interscambio (al momento disponibile solo per le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione) sarà disponibile per gli **operatori economici privati dal 01.01.2017**.

Ricordiamo, inoltre, che dal 01.07.2016 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un software gratuito per l'emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Il Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016, sopracitato, definisce le **regole tecniche** per **l'esercizio dell'opzione** per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

<b>Indirizzo</b> Largo Arenula, 34 00186 – Roma	<b>Telefono</b> (+39) 0668300441 (+39) 0668300442	<b>Mail</b> segreteria@assoagisco.it agisco@pec.assoagisco.it
<b>Codice Fiscale</b> 05441090585	<b>Telefax</b> (+39) 0668300445	<b>Web</b> www.assoagisco.it

L'esercizio dell'opzione, inoltre, permetterà ai contribuenti di utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche tra operatori economici privati.

Al fine di agevolare l'opzione, che permetterebbe inoltre all'Amministrazione Finanziaria di ottenere molto più agevolmente le informazioni necessarie ai propri controlli sono previsti diversi benefici quali la riduzione dei termini di accertamento, i rimborsi Iva anticipati e l'esonero dall'obbligo della nuova comunicazione dei dati prevista dal D.L. 193/2016 (vedi Circolare "Nuove comunicazioni telematiche 2017 – Elenchi e liquidazioni Iva").

### Opzione per la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute

#### a) Ambito applicativo

I soggetti passivi possono **optare** per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni. Il contribuente che invia telematicamente i dati relativi alle fatture fruisce anche di agevolazioni come si esplicherà in appresso.

In linea generale, si tratta dei dati:

- delle fatture emesse;
- delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali;
- delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.

Le informazioni relative alle fatture dovranno essere trasmesse in forma analitica, indicando:

- i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente (sia che questi sia un soggetto residente in Italia, ovvero un soggetto non residente che opera in Italia mediante una stabile organizzazione, tramite identificazione diretta oppure attraverso un rappresentante fiscale);
- la tipologia del documento (fattura, nota di variazione in aumento o in diminuzione, fattura o nota semplificata);
- la data e il numero progressivo attribuito al documento;
- l'ammontare imponibile e l'imposta distinti in base all'aliquota IVA applicata;
- la natura dell'operazione (esclusa ex art. 15 del DPR 633/72, non soggetta, non imponibile, esente, reverse charge, regime del margine, ecc.);
- la percentuale di detraibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili;
- se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall'IVA;
- l'eventuale riferimento al documento rettificato o annullato.

La trasmissione di tali dati sarà utile all'Agenzia al fine di controllarne la coerenza, di supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché di valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

#### b) Modalità d'esercizio dell'opzione

L'opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha efficacia per cinque anni solari. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata. Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Quindi, al fine dell'efficacia dell'opzione a **partire dall'anno 2017**, sarebbe stato necessario fare l'opzione entro il 31.12.2016; con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 01.12.2016 per il primo anno di applicazione è stata prevista una **proroga per l'esercizio dell'opzione al 31.03.2017**.

L'opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo Iva ovvero da un suo delegato, secondo le regole dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

**c) Modalità di invio dei dati**

I dati devono essere trasmessi all'interno di un file nel formato specifico ("xml") e attraverso i canali prestabiliti per la trasmissione.

Come precisato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 28.10.2016, i soggetti che optano per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015 possono utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per inviare fatture elettroniche in ambito "B2B". La veicolazione delle fatture mediante il Sistema di Interscambio consentirà ai soggetti in argomento di beneficiare dell'esenzione dall'invio dei dati, in quanto i dati delle fatture trasmesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio si intenderanno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

**d) Termini per la trasmissione dei dati**

Il termine previsto per la trasmissione telematica dei dati è l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Trasmissione telematica	Periodo	Scadenza
<b>Trasmissione Telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (entro il 2° mese successivo al trimestre)</b>	1° trimestre	31 maggio
	2° trimestre	31 agosto
	3° trimestre	30 novembre
	4° trimestre	28 febbraio

Il Provvedimento del 01.12.2016 ha previsto la possibilità di **modificare** i dati già trasmessi **entro i 15 giorni successivi alle scadenze** di cui sopra.

**e) Incentivi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture**

I soggetti che decideranno di esercitare l'opzione potranno beneficiare dell'**esonero** dai seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (secondo le modifiche previste dal D.L. 193/2016);
- 2) comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino con assolvimento dell'IVA mediante autofattura, ai sensi dell'art. 16 lett. c) del DM 24.12.93.

Sono inoltre previste le seguenti **agevolazioni**:

- rimborsi Iva prioritari: possibilità di ottenere il rimborso IVA di cui all'art. 30 del D.P.R. 633/72 in via prioritaria (vale a dire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale);
- riduzione dei termini di accertamento: l'art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015, come modificato in sede di conversione del D.L.193/2016, stabilisce che i soggetti aderenti all'opzione di cui sopra possono beneficiare della **riduzione di due anni** dei termini di accertamento, sia in materia di IVA (art. 57 co.1 del DPR 633/72), sia in materia di imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73). E' di fondamentale importanza evidenziare che **tale agevolazione sussiste solo** nel caso in cui venga **garantita dal soggetto aderente la tracciabilità** dei pagamenti ricevuti ed effettuati. La tracciabilità è garantita a condizione che:
  - o tutti i pagamenti di importo superiore a **30 euro** siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, ovvero mediante assegno bancario, circolare o postale non trasferibile;

- o la sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento sia comunicata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi;
- nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche "da remoto".

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 127/2015 alcune categorie di soggetti (di minori dimensioni) potranno beneficiare, previo esercizio dell'opzione in oggetto, di ulteriori agevolazioni rispetto a quelle indicate nel presente paragrafo.

#### **f) Consultazione dei dati**

I dati e le informazioni trasmessi sono messi a disposizione dei soggetti che hanno esercitato l'opzione, ovvero dei soggetti da loro incaricati o delegati, in un'area dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere alle funzioni di consultazione, disponibili mediante l'interfaccia "Fatture e Corrispettivi", l'utente deve essere dotato delle credenziali Entratel o Fisconline.

Si segnala che il contribuente, anche laddove non abbia optato per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, potrà consultare le informazioni inviate da terzi (es. clienti o fornitori) e per le quali egli stesso risulta cedente o cessionario.

#### **g) Credito d'imposta**

Si fa presente che il D.L. 193/2016, come modificato in sede di conversione, ha previsto l'attribuzione, **una tantum**, di un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico necessario ai fini della trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi.

Tale credito d'imposta è attribuito nella misura di **100,00 euro**, a favore dei soggetti in attività nel 2017 che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione delle fatture emesse e ricevute ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, a condizione che gli stessi abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000,00 euro nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto.

Tale credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall'1.1.2018, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico, nonché nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo.

#### **h) Sanzioni**

In caso di **omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati** delle fatture e delle relative variazioni, così come previsto dall'art.1 co. 6 del D.lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa da **250,00 a 2.000,00 euro**, di cui all'art. 11 co.1 del DLgs. 471/97.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**  
Studio Bondavalli